

COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

Via Manzoni n. 1 – Tel. +39031986100 Fax: +39031991028

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 - LEGGE N. 241/1990)

Art. 1 – FINALITA'

1. L'amministrazione comunale di Faloppio, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni e contributi finalizzati.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Faloppio o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività e che agiscono quali:
 - a) enti pubblici;
 - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, non aventi fini di lucro;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, non aventi fini di lucro;
 - d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Faloppio il patrocinio.
2. Per poter accedere al beneficio, i soggetti di cui al comma 1 devono operare nei seguenti settori di intervento:
 - a) Sociale;

- b) Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c) Istruzione;
 - d) Sportivo e ricreativo;
 - e) Turistico;
 - f) Ambientale;
 - g) dello Sviluppo economico e del lavoro;
 - h) della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
 - i) Sanitario e dell'assistenza alla persona;
 - j) per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

ART. 3 - MODALITA' DI RICHIESTA CONTRIBUTO

1. Il comune di Faloppio opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate.
2. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa.
3. La domanda di contributo di cui al comma 2 deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
 - c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
 - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
 - f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - h) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Faloppio";
 - i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 70% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa.
5. Per quanto riguarda i contributi per il sostentamento e lo svolgimento dell'attività istituzionale, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 15 settembre dell'anno in corso. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati, e comunque non oltre il 15 novembre, soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
6. La domanda di contributo di cui al comma 5 deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno di riferimento e relativo piano finanziario;
 - c) dichiarazione in merito alla posizione relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. n. 600/1973 e s.m.i.;
 - d) eventuale dichiarazione di avvenuta iscrizione al registro provinciale delle associazioni di volontariato;
 - e) per le sole cooperative richiedenti, una dichiarazione di avvenuta iscrizione al registro provinciale delle cooperative;
 - f) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta;
 - g) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - h) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - i) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - j) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo sono esaminate dalla Giunta Comunale che dispone con apposito atto deliberativo entro il 30 novembre, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 5 del presente regolamento e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'accoglimento o il diniego motivato di ciascuna richiesta.
2. In caso di accoglimento nel provvedimento di assegnazione sarà individuato l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o acconti parziali).

ART. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, la Giunta Comunale dovrà attribuire carattere prioritario alle iniziative caratterizzate da rilevanza sociale e/o culturale, con particolare riferimento alla realtà locale e territoriale.
2. Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, la Giunta Comunale privilegerà i soggetti richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) percentuale di iscritti attivi residenti nel Comune di Faloppio;
 - b) attività svolta direttamente dai soci o comunque da volontari;
 - c) attività rivolte principalmente alle realtà dei minori, degli anziani, dei disabili, degli infermi o comunque delle fasce più svantaggiate della popolazione;
 - d) capacità da parte dei soggetti proponenti di parziale autofinanziamento;
 - e) corretta e trasparente gestione economica e finanziaria desunta dalla congruità dei costi/ricavi previsti negli esercizi finanziari precedenti alla domanda di contributo.

ART. 6 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

1. Possono essere altresì ammesse a contributo le domande per l'acquisto di beni mobili (mezzi di servizio, arredi, attrezzature) e per il miglioramento, l'ampliamento, il completamento di beni immobili necessari all'espletamento dell'attività associativa o di iniziative e progetti ammessi a contributo.
2. La domanda di contributo per investimenti su beni immobili deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere, oltre alla documentazione di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento:
 - a) relazione tecnica;
 - b) progetto definitivo munito del timbro della commissione edilizia;
 - c) preventivo di spesa;
 - d) piano di finanziamento;
 - e) relazione tecnica sulle modalità e i tempi di realizzazione;
 - f) concessione edilizia oppure documento comprovante la disponibilità dell'immobile per almeno nove anni.
3. Tutti i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale.
4. Qualora i beni mobili vengano acquistati con un contributo comunale eccedente il 70% del valore, essi rimangono vincolati alla destinazione d'uso per un minimo di anni cinque, decorsi i quali, salvo, deperimento, rientrano nella libera disponibilità del soggetto beneficiario. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del termine di cui sopra, i beni dovranno

essere destinati ad altro soggetto, individuato tra quelli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 7 - ALBO BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 118/2000 è istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti cui siano stati erogati sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Sull'albo devono essere riportati almeno: estremi e indirizzo del beneficiario, tipo e quantificazione delle provvidenze, estremi dell'atto di concessione del contributo.